


CONTRAENTE A


COPPIA

CONTRAENTE B



Rappresentazione cartesiana dei parametri di conduttanza dei due esercenti rilevati durante il minuto di analisi

— CONTRAENTE A —— CONTRAENTE B



ID DELLA COPPIA	FASCIA	AFFINITÀ	RISCHIO	PREMIO	LA VOSTRA FASCIA
	I	75-100%	MINIMO	250€	III
	II	50-75%	MODERATO	500€	Sulla base dell'analisi il vostro rischio interpersonale è: SIGNIFICATIVO
	III	25-50%	SIGNIFICATIVO	750€	Il contraente con tendenza alla disfunzionalità: CONTRAENTE B
ID personalizzato in base ai valori di conduttanza e alla percentuale di affinità di coppia	IV	0-25%	CATASTROFICO	1.000€	Il vostro premio assicurativo ammonta a: 750,00€

ASSET INSTABILE, REGGETE PER MIRACOLO. GODETEVI IL PRESENTE, MA NON FATE PROGETTI A LUNGO TERMINE SENZA AVER FIRMATO IL CONTRATTO.



PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONVIVENZA DOMESTICA

FASCIA 1: CAPITOLATO DI GESTIONE ORDINARIA

Normativa quadro per l'igiene domestica di base e la civile coabitazione

Art. 1.1 - Protocollo di Etichettatura dei Beni di Consumo

All'interno dei dispositivi di refrigerazione e nelle dispense equivocabili, ogni singolo bene alimentare o di consumo deve essere identificato in modo inequivocabile tramite apposita marcatura indelebile recante le iniziali o il codice identificativo del legittimo proprietario. I beni rinvienti privi di tale marcatura saranno automaticamente riclassificati come "Res Nullius" (Cose di nessuno) e, in quanto tali, soggetti a confisca immediata, consumo libero o smaltimento d'ufficio da parte della controparte.

Art. 1.2 - Termine Perentorio della Decadenza del Residuo Organico

È fatto divieto assoluto di depositare, abbandonare o stoccare stoviglie, posate o strumenti di cottura, recipienti organici all'interno del lavello per un lasso di tempo superiore ai 30 (trenta) minuti dal termine effettivo del pasto. Trascorso tale "Periodo di Grazia", il residuo viene formalmente riclassificato come "Rischio Batteriologico Attivo" e il soggetto responsabile è passibile di sanzione sociale o ammenda compensativa.

Art. 1.3 - Divieto di Colonizzazioni Territoriale delle Superficie

Le superfici orizzontali adibite all'uso comune (tavoli da pranzo, ripiani di lavoro, isole, sedute) devono essere integralmente sgomberate da qualsiasi effetto personale o residuo di attività al termine dell'uso. È severamente vietata la pratica della "Sosta Passiva", ovvero l'abbandono strategico di oggetti personali finalizzato alla marcatura territoriale o alla rivendicazione implicita dello spazio condiviso.

Art. 1.4 - Soglie di Tolleranza Decibel Notturna

Nella fascia oraria protetta, convenzionalmente stabilita tra le ore 23:00 e le ore 07:00, l'emissione sonora proveniente da dispositivi elettronici di riproduzione e dall'apparato fonatorio dei Contraenti non deve eccedere la soglia critica di 40 (quaranta) decibel, misurati in corrispondenza della soglia di ingresso della stanza adiacente. Tale limite è inderogabile per garantire il diritto al riposo psicosomatico.

Art. 1.5 - Turnazione Rigida dei Servizi Igienici

In presenza di un unico servizio igienico all'interno dell'Unità Abitativa, l'occupazione della risorsa per finalità non strettamente fisiologiche (quali cosmesi, igiene profonda, relax o lettura) è contingente in slot indivisibili di massimo 15 (quindici) minuti. Nelle fasce orarie di picco mattutino, vige l'obbligo contrattuale di coordinamento preventivo degli accessi per evitare disservizi logistici.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI TUTELA DELLE RISORSE

Regolamento per la protezione della proprietà individuale e la gestione dei confini

Art. 2.1 - Protocollo Visti di Ingresso per Soggetti Terzi

L'accesso all'Unità Abitativa è subordinato all'approvazione esplicita della controparte, da richiedersi con un preavviso minimo non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore. Il "Visto Ospiti" emesso ha una validità temporale massima di ore 4 (quattro), salvo derga scritta controfirmata da entrambi i Contraenti.

Art. 2.2 - Divieto di Appropriazione Indebita di Consumabili

È fatto divieto di utilizzo unilaterale, anche parziale, di prodotti di consumo (a titolo esemplificativo: olio, detergenti, spezie, carta igienica) acquistati in via esclusiva dalla controparte, salvo l'avvenuta istituzione di un fondo cassa comune ("Cassa di Compensazione") gestito con criteri di trasparenza contabile e rendicontazione periodica.

Art. 2.3 - Principio di Invarianza Termica Concordata

È vietata la modifica unilaterale e arbitraria dei parametri del termostato centralizzato o del regime di apertura degli infissi che comporti un'alterazione della temperatura media ambientale superiore a 2 (due) gradi Celsius. La regolazione del microclima domestico deve essere frutto di consenso unanime o, in difetto, calcolata rigorosamente sulle medie stagionali standard previste dalla normativa vigente.

Art. 2.4 - Clausola di Neutralità Olfattiva

È proibita la saturazione degli spazi comuni con emissioni olfattive intense derivanti da pratiche di cucina invasiva, fumo di tabacco, incensi o profumazioni ambientali non preventivamente concordate. Ogni emissione olfattiva deve essere rigorosamente confinata all'interno dello spazio privato (Zona Rossa) del Contraente responsabile, mediante adeguata ventilazione.

Art. 2.5 - Interdizione alla Comunicazione Asincrona Cartacea

È fatto divieto assoluto di comunicare disagi, accuse, recriminazioni o richiami tramite supporti cartacei lasciati in visibilità (es. foglietti adesivi su elettrodomestici), pratica classificata d'ufficio come "Aggressività Passiva Analogica". Ogni comunicazione di servizio o lamentela deve avvenire esclusivamente tramite piattaforma di messaggistica istantanee, al fine di garantire la tracciabilità e la marcatura temporale certa della lettura (Doppia Spunta).

FASCIA 3: REGIME DI SEPARAZIONE DOMESTICA

Norme per la segregazione finanziaria e spaziale

Art. 3.1 - Automatismo dei Flussi Finanziari

I pagamenti relativi alle utenze, al canone di locazione e agli oneri accessori non possono essere gestiti tramite raccolta manuale di contante o anticipi personali discrezionali. È fatto obbligo di istituire un sistema di addebito automatico (RID) o bonifico ricorrente instantaneo, al fine di prevenire la genesi di posizioni debitorie latenti o contenziosi contabili tra i Contraenti.

Art. 3.2 - Inviolabilità dello Spazio Privato (Zona Rossa)

Le camere da letto personali sono formalmente dichiarate "Stati Sovrani" a giurisdizione esclusiva. L'ingresso fisico o visivo della controparte è tassativamente vietato in assenza di invito esplicito e contestuale, anche in caso di porte lasciate accidentalmente aperte. È altresì vietato esprimere giudizi o commenti sullo stato di ordine, igiene o arredo presente all'interno delle Zone Rosse.

Art. 3.3 - Razionamento delle Risorse Idriche ed Energetiche

Al fine di prevenire conflitti sui costi di gestione e sulla disponibilità delle risorse, l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria è contingente. L'Agenzia raccomanda l'installazione di dispositivi temporizzatori (timer doccia) o la definizione contrattuale di slot orari esclusivi per l'igiene personale, pena l'addebito del surplus di consumo.

Art. 3.4 - Proibizione di Organismi Biologici Non Contrattualizzati

È fatto divieto assoluto di introdurre nell'ecosistema domestico organismi biologici (animali domestici, piante ornamentali indomesticabili) o colture batteriche attive (es. lievito madre, kombucha) che richiedano cure condivise, occupino spazio comune o generino odori, in assenza di uno specifico addendum contrattuale approvato all'unanimità.

Art. 3.5 - Clausola di Stasi dell'Arrezzo Strutturale

È vietato procedere allo spostamento di mobilio, alla tinteggiatura di pareti o all'alterazione della disposizione degli oggetti ornamenti, negli spazi comuni senza l'approvazione formale e preventiva della controparte. L'assetto dell'Unità Abitativa deve permanere nello stato di fatto originario ("Status Quo Ante") per evitare rivendicazioni territoriali o alterazioni dell'equilibrio estetico.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE FAMILIARE

FASCIA 1: LOGISTICA E GALATEO MATERIALE

Normativa quadro per la gestione delle violazioni pratiche della scortesia sociale

Art. 1.1 - Protocollo di Puntualità agli Eventi Congiunti

Negli appuntamenti concordati bilateralmente, è ammessa una tolleranza temporale massima e perentoria di 15 (quindici) minuti rispetto all'orario prefissato. Il superamento di tale soglia, in assenza di comunicazione tempestiva e giustificata, conferisce alla Parte in attesa la piena facoltà di procedere all'annullamento unilaterale dell'incontro, restando esente da qualsiasi sanzione morale, recriminazione o obbligo di giustificazione successiva.

Art. 1.2 - Regolamentazione del Comodato di Beni Mobili

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di procedere al prelievo, all'utilizzo o all'appropriazione temporanea di oggetti, indumenti, accessori o beni mobili di proprietà esclusiva della controparte in assenza di un'autorizzazione esplicita e preventiva. Il bene oggetto di prestito deve essere tassativamente restituito nel medesimo stato di conservazione e funzionalità ("Status Quo Ante") in cui è stato ceduto, pena il risarcimento del danno.

Art. 1.3 - Clausola di Neutralità Olfattiva

Durante i momenti di convivialità o condivisione dei pasti, è interdetta a ciascuna Parte la formulazione di qualsiasi commento, giudizio o osservazione in merito alla quantità o qualità del cibo ingerito dalla controparte. Tale divieto si estende, senza eccezioni, a critiche riguardanti i regimi dietetici specifici, intolleranze alimentari o scelte etiche di consumo, tutelando la piena autonomia nutrizionale del soggetto.

Art. 1.4 - Gestione e Tutela dell'Immagine Digitale

È severamente interdetta la pubblicazione, diffusione o condivisione sui social network di immagini, video o contenuti multimediali ritraenti la controparte, nonché l'azione di associazione nominale ("tagging"), in assenza di preventivo e inequivocabile consenso scritto o verbale. Si semplice richiesta della Parte interessata, la controparte è obbligata a obbligatoriamente ritirare la rimozione immediata e definitiva del contenuto oggetto di contestazione.

Art. 1.5 - Definizione dei Parametri di Urgenza

L'utilizzo di canali di comunicazione ad alta priorità (chiamate telefoniche ripetute, messaggistica con notifiche di emergenza) o l'attivazione di contatti in orari notturni è riservato esclusivamente a situazioni di comprovata e oggettiva gravità (a titolo esemplificativo: ospedalizzazioni, sinistri gravi, decessi). È fatto divieto di qualificare come "urgenti" necessità di ordine logistico ordinario o sfoghi emotivi estemporanei, che dovranno seguire i canali ordinari.

FASCIA 2: INGERENZA SOCIALE E AUTONOMIA

Protocollo contro la limitazione della libertà di scelta e il giudizio sullo stile di vita

Art. 2.1 - Inibizione della Consulenza Non Sollecitata

È reciprocamente inibita l'erogazione di pareri, suggerimenti, critiche costruttive o direttive comportamentali in merito alla gestione delle carriere professionali, dell'organizzazione domestica o delle scelte estetiche della controparte, qualora manchi una preventiva, formale ed esplicita richiesta di consulenza ("Solicited Advice"). Ogni violazione è classificata come ingerenza indebita nella sfera di autodeterminazione.

Art. 2.2 - Protocollo di Astensione dal Giudizio Estetico

È proibito formulare commenti valutativi, indipendentemente dall'intento critico o apparentemente elogiativo (complimenti non richiesti), riguardanti le variazioni ponderali, lo stile di abbigliamento, l'acciaiatura o l'aspetto fisico generale della controparte. Il corpo del soggetto è dichiarato "Zona Franca" da qualsiasi sindacato esterno.

Art. 2.3 - Obbligo di Neutralità nelle Ricorrenze

La pianificazione logistica delle festività comandate o delle ricorrenze tradizionali non costituisce vincolo automatico di presenza. Il rifiuto di una Parte di partecipare a eventi collettivi o riunioni familiari è legittimo e non sanzionabile dalla controparte mediante ritorsioni emotive, induzione di senso di colpa o pratiche di ostracismo sociale.

Art. 2.4 - Divieto di Comparazione Competitiva (Benchmarking Familiare)

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di istituire confronti qualitativi, quantitativi o di status tra la controparte e terzi soggetti (ivi inclusi consanguinei, fratelli, cugini o conoscenti), finalizzati a evidenziare carenze prestazionali, economiche o sociali della stessa. Tale pratica è riconosciuta come lesiva della dignità individuale.

Art. 2.5 - Divieto di Inquisizione Sentimentale

È fatto divieto ciascuna Contraente di sottoporsi alla controparte interrogazioni, dirette o indirette, sondaggi o allusioni inerenti lo stato delle relazioni affettive, la situazione sentimentale o la sfera sessuale, salvo esplicita, spontanea e volontaria dichiarazione della Parte interessata ("Disclosure Spontanea").

FASCIA 3: VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DELLA FIDUCIA

Norme a tutela del patto di lealtà e della sicurezza delle informazioni personali

Art. 3.1 - Riservatezza Finanziaria e Patrimoniale

Nessun Contraente ha facoltà di richiedere alla controparte informazioni di dettaglio, estratti conto o giustificativi in merito a reddito percepito, consistenza dei risparmi o scelte di investimento, né di sindacare le relative modalità di spesa o allocazione delle risorse, fatti salvi gli obblighi di legge o accordi di condivisione spese precedentemente stipulati.

Art. 3.2 - Divieto di Triangolazioni del Conflitto

In caso di controversia o divergenza tra i Contraenti, è fatto divieto assoluto di coinvolgere terze parti appartenenti al nucleo familiare allargato (es. genitori, suoceri, fratelli comuni) nel tentativo di ottenere mediazione non richiesta, supporto morale falso o la costituzione di alleanze strategiche contro l'altra Parte. Il conflitto deve rimanere circoscritto ai diretti interessati.

Art. 3.3 - Divieto di Divulgazione a Terzi (Gossip Familiare)

Le informazioni confidenziali, i segreti o i dettagli sensibili appresi durante le interazioni dirette e fiduciarie non possono essere divulgati, trasmessi o palestati ad altri membri del nucleo parentale allargato o a soggetti terzi in assenza di esplicito consenso scritto della Parte interessata.

Art. 3.4 - Clausola di Non-Intrusione Coniugale

I Contraenti si impegnano ad astenersi reciprocamente da qualsiasi commento, critica, analisi non richiesta o intromissione riguardante il partner ufficiale, coniuge o compagno dell'altra Parte. Ogni divergenza o dinamica relazionale deve essere gestita esclusivamente all'interno della coppia di riferimento, senza interferenze esterne.

Art. 3.5 - Inviolabilità della Corrispondenza e dei Dispositivi

È fatto divieto assoluto di ispezionare, consultare, sbloccare o leggere, anche casualmente, i dispositivi elettronici (smartphone, tablet, PC), la corrispondenza cartacea o gli effetti personali (borse, portafogli) della controparte lasciati negli spazi comuni o privati, nel pieno rispetto del diritto costituzionale alla segretezza delle comunicazioni.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE AMICALE

FASCIA 1: PATTO DI LEALTÀ BASE

Il minimo sindacale per la sussistenza del vincolo amicale: protocolli di puntualità, solvibilità e rispetto materiale.

Art. 1.1 - Protocollo di Tolleranza Cronometrica e Sanzionamento del Ritardo

Negli appuntamenti, eventi sociali o incontri concordati bilateralmente, viene stabilita una franchigia di tolleranza temporale massima e non probabile pari a minuti 15 (quindici) rispetto all'orario fissato. Qualora il ritardo superi tale soglia temporale senza che sia pervenuta una comunicazione preventiva e giustificata, conferisce alla Parte in attesa la piena facoltà di procedere all'annullamento unilaterale dell'incontro, restando esente da qualsiasi sanzione morale, recriminazione o obbligo di giustificazione successiva.

Art. 1.2 - Regolamentazione del Comodato di Beni Mobili

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di procedere al prelievo, all'utilizzo o all'appropriazione temporanea di oggetti, indumenti, accessori o beni mobili di proprietà esclusiva della controparte in assenza di un'autorizzazione esplicita e preventiva. Il bene oggetto di prestito deve essere tassativamente restituito nel medesimo stato di fatto ("Status Quo Ante") in cui è stato ceduto, pena il risarcimento del danno.

Art. 1.3 - Divieto sulle Scelte Alimentari e Dietetiche

Durante i momenti di convivialità o condivisione dei pasti, è interdetta a ciascuna Parte la formulazione di qualsiasi commento, giudizio o osservazione in merito alla quantità o qualità del cibo ingerito dalla controparte. Tale divieto si estende, senza eccezioni, a critiche riguardanti i regimi dietetici specifici, intolleranze alimentari o scelte etiche di consumo, tutelando la piena autonomia nutrizionale del soggetto.

Art. 1.4 - Gestione e Tutela dell'Immagine Digitale

È severamente interdetta la pubblicazione, diffusione o condivisione sui social network di immagini, video o contenuti multimediali ritraenti la controparte, nonché l'azione di associazione nominale ("tagging"), in assenza di preventivo e inequivocabile consenso scritto o verbale. Si semplice richiesta della Parte interessata, la controparte è obbligata a obbligatoriamente ritirare la rimozione immediata e definitiva del contenuto oggetto di contestazione.

Art. 1.5 -